# Gazzetta ufficiale

L 220

# delle Comunità europee

26° anno 11 agosto 1983

Edizione in lingua italiana

# Legislazione

Sommario	I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità	
	Regolamento (CEE) n. 2282/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	1
	Regolemento (CEE) n. 2283 della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	3
	Regolamento (CEE) n. 2284/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso	5
	Regolament (CEE) n. 2285/83 della Commissone, del 10 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso	7
	*Regolamento (CEE) n. 2286/83 della Commissione, del 9 agosto 1983, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	9
	*Regolamento (CEE) n. 2287/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali	12
	*Regolamento (CEE) n. 2288/83 della Commissione, del 29 Iglio 1983, che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali	13
	*Regolamento (CEE) n. 2289/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali	15
	*Regolamento (CEE) n. 2290/83 della Commissione, del 29 luglio 1983, che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali	20

(segue)

2

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Sommario (segue)	*Regolamento (CEE) n. 2291/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio	25
	*Regolamento (CEE) n. 2292/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio	27
	*Regolamento (CEE) n. 2293/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, ecc, della categoria di prodotti 100 (codice 1000), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio	28
	*Regolamento (CEE) n. 2294/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, originari di Singapore, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio	29
	Regolamento (CEE) n. 2295/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero	30
	Regolamento (CEE) n. 2296/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio	32
	Regolamento (CEE) n. 2297/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83	33
	Regolamento (CEE) n. 2298/83 della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quarta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83	34

Ι

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2282/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di

- 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 agosto 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(\*)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

#### **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Designazione delle merci	Prelievi
Frumento tenero e frumento sega-	
lato	79,14
Frumento duro	113,52 (1) (5)
Segala	80,95 (9)
Orzo	71,12
Avena	71,32
Granturco, diverso dal granturco	
ibrido destinato alla semina	37,17 (²) (³)
Grano saraceno	0
Miglio	0 (4)
Sorgo	75,01 (4)
Altri cereali	0 (5)
Farine di frumento o di frumento	
segalato	123,79
Farine di segala	126,29
Semole e semolini di frumento duro	189,04
Semole e semolini di frumento	
tenero	133,68
	Frumento tenero e frumento segalato Frumento duro Segala Orzo Avena Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina Grano saraceno Miglio Sorgo Altri cereali Farine di frumento o di frumento segalato Farine di segala Semole e semolini di frumento

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2283/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

### che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

del 9 il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (²), in particolare 1° agosto paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83 (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, — per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 9 agosto 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

<sup>(4)</sup> GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

#### **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

#### A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci	Corrente	1º term.	2º term.	3° term.
comune		8	9	10	11
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0,60	0,60	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0 .	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	3,62	3,62	10,57
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

#### B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente 8	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2284/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (¹), modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia (²), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione del riso e di rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2371/82 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2209/83 (⁴);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2371/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17. (3) GU n. L 255 dell'1. 9. 1982, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

(ECU/t)Numero della tariffa ACP o Designazione delle merci Paesi terzi (3) doganale PTOM (1) (2) (3) comune Riso: ex 10.06 B. altro: I. Risone o riso semigreggio: a) Risone: 1. a grani tondi 176,18 84,49 2. a grani lunghi 158,79 75,79 b) Riso semigreggio: 1. a grani tondi 220,23 106,51 2. a grani lunghi 198,49 95,64 II. Riso semilavorato o riso lavorato: a) Riso semilavorato: 1. a grani tondi 361,13 168,64 407,42 2. a grani lunghi 191,82 b) Riso lavorato: 1. a grani tondi 384,61 179,95 2. a grani lunghi 436,76 206,03 III. Rotture 52,41 23,20

<sup>(1)</sup> Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 435/80.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2285/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

#### che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (¹), modificato da ultimo dall'atto di adesione con la Grecia (²), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2372/82 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2210/83 (4);

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in

contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso sono fissati nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (2) GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

<sup>(3)</sup> GU n. L 255 dell'1. 9. 1982, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU n. L 213 del 4. 8. 1983, pag. 7.

**ALLEGATO** 

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

(ECU/t)Numero Corrente 1° term. 2° term. 3° term. della tariffa Designazione delle merci doganale comune 9 10 11 ex 10.06 Riso: B. altro: I. Risone o riso semigreggio: a) Risone: 1. a grani tondi 0 0 0 2. a grani lunghi 0 0 b) Riso semigreggio: 0 Ó 1. a grani tondi 0 0 0 0 2. a grani lunghi II. Riso semilavorato o riso lavorato: a) Riso semilavorato: 0 0 1. a grani tondi 0 2. a grani lunghi 0 0 0 b) Riso lavorato: 0 1. a grani tondi 0 0 2. a grani lunghi 0 0 0

0

0

0

0

III. Rotture

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2286/83 DELLA COMMISSIONE

del 9 agosto 1983

#### che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1577/81 della Commissione, del 12 giugno 1981, che istituisce un sistema di procedure semplificate per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3063/82 (2), in particolare l'articolo 1,

considerando che l'articolo 1 del regolamento citato prevede che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui alla tabella allegata;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati nel regolamento (CEE) n. 1577/81 agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1577/81 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella alle-

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1983.

Per la Commissione Karl-Heinz NARJES Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 154 del 13. 6. 1981, pag. 26.

<sup>(2)</sup> GU n. L 323 del 19. 11. 1982, pag. 8.

#### ALLEGATO

Ru- brica	Codice Nimexe	Numero della tariffa doganale	Designazione delle merci		T	<u> </u>	Ι	<u> </u>	0 kg netto		<b>1</b> .
	Timexe	comune	, and the second	FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	FI	£
1.10	07.01-13 07.01-15	07.01 A II	Patate di primizia	1 513	270,47	75,39	226,33	23,88	44 567	84,39	19,
1.12	07.01-21 07.01-22	07.01 B I	Cavolfiori	4443	796,33	223,32	667,69	70,67	132662	251,37	62
1.14	07.01-23	07.01 B II	Cavoli bianchi e cavoli rossi	961	172,15	48,04	144,14	15,21	28 449	54,00	11
1.16	ex 07.01-27	ex 07.01 B III	Cavoli cinesi	1 701	304,76	85,06	255,18	26,92	50 364	95,61	21
1.20	07.01-31 07.01-33	07.01 D I	Lattughe a cappuccio	4069	730,94	203,06	610,63	64,49	120 233	227,28	51
1.22	ex 07.01-36	ex 07.01 D II	Indivie	1 214	217,62	61,02	182,46	19,31	36254	68,69	16
1.28	07.01-41 07.01-43	07.01 F I	Piselli	4057	721,93	202,45	609,24	64,09	120429	227,93	52
1.30	07.01-45 07.01-47	07.01 F II	Fagioli delle varietà « Phaseolus »	1 408	252,85	70,18	211,19	22,21	41 503	78,44	17
1.32	ex 07.01-49	ex 07.01 F III	Fave	1 342	240,32	67,07	201,22	21,23	39715	75,39	16
1.40	ex 07.01-54	ex 07.01 G II	Carote	2389	426,91	119,00	357,25	37,70	70 346	133,20	30
1.50	ex 07.01-59	ex 07.01 G IV	Ravanelli	4618	821,87	231,35	693,68	73,21	137 365	260,35	60
1.60	07.01-63	ex 07.01 H	Cipolle, diverse dalle barbatelle mangerecce	344	61,90	17,18	51,70	5,43	10160	19,20	1
1.70	07.01-67	ex 07.01 H	Agli	9345.	1 677,60		1 401,19		275366	520,49	Į.
1.74	ex 07.01-68	ex 07.01 IJ	Porri	2052	368,76	102,39	308,19	32,41	60 531	114,51	2.5
1.80		07.01 K	Asparagi:	24207	4261.41	1 210 (0	2 < 42 70	202.24	<b>71.</b> 500.1		200
1.80.1			— verdi — altri	10172	4361,41 1813,34	•	3 642,79 1 526,77	383,24 160,70	300 506	1 353,16 568,89	Į.
1.80.2		07.01 L	Carciofi	2431	432,73	121,35		38,41	72186	136,62	31
1.90 1.100	07.01-73 07.01-75	07.01 L				·		30,41		130,02	31
	07.01-77	07.01 M	Pomodori	1 402	251,73	69,87	210,25	22,12	41 320	78,10	17
1.110	07.01-81 07.01-82	07.01 P I	Cetrioli	1 660	297,44	83,01	249,05	26,28	49 1 54	(	
1.112	07.01-85	07.01 Q II	Funghi galletti o gallinacci	40 109			6021,53	,	1182645		
1.118	07.01-91	07.01 R	Finocchi	1 335	237,70	66,91	200,63	21,17	39729	75,29	17
<ul><li>1.120</li><li>1.130</li></ul>	07.01-93 07.01-94	07.01 S ex 07.01 T	Pimenti dolci o peperoni Melanzane (Solanum melongena	2125	381,55	105,91	318,68	33,52	62 629	118,38	
1.140	07.01-96	ex 07.01 T	L.)  Zucchine (Cucurbita pepo L. var. medullosa Alef.)	1 185	212,79	59,06 66,08	177,73 198,25	18,69 20,91	34 9 2 8 39 1 2 7	66,02 74,27	14
1.150	ex 07.01-99	ex 07.01 T	Sedani da erbucce e sedani a coste	3651	655,81	182,19	547,87	57,86	107875	203,91	46
1.160	ex 07.06-90	ex 07.06 B	Patate dolci, fresche e non tagliate in pezzi	3 674	658,42	184,64	552,06	58,43	109 688	207,84	
2.10	08.01-31	ex 08.01 B	Banane, fresche	2125	381,53	105,91	318,66	33,52	62625	118,37	26
2.20	ex 08.01-50	ex 08.01 C	Ananassi, freschi	3 5 6 7	639,38	179,30	536,10	56,74	106 517	201,83	49
2.30	ex 08.01-60	ex 08.01 D	Avocadi, freschi	8 549	1 534,69	426,02	1 281,83	134,85	251 909	476,15	106
2.40	ex 08.01-99	ex 08.01 H	Manghi e guaiave, freschi	8819	1 583,11	439,45	1 322,26	139,10	259856	491,17	110
2.50		08.02 A I	Arance dolci, fresche:								
2.50.1	08.02-02 08.02-06 08.02-12 08.02-16		— sanguigne e semi-sanguigne	1 459	261,28	72,92	218,77	23,08	43178	81,96	18

D.	Calia	Numero della tariffa				Livello d	ei valori ι	ınitari/100	) kg netto		
Ru- brica	Codice Nimexe	dena tarina doganale comune	Designazione delle merci	FB/Flux	Dkr	DM	FF	£ Irl	Lit	Fl	£
2.50.2	08.02-03 08.02-07 08.02-13 08.02-17		— Navel, Naveline, Navelate, Salustianas, Vernas, Valencia late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita e Hamlin	1835	329,54	91,47	275,24	28,95	54091	102,24	22,95
2.50.3	08.02-05 08.02-09 08.02-15 08.02-19		altre	1 563	280,57	77,88	234,34	24,65	46053	87,04	19,54
2.60		ex 08.02 B	Mandarini, compresi i tangerini e i mandarini satsuma (o sazuma), freschi; clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi, freschi:		·						
2.60.1	08.02-29	l	Monreal e satsuma	942	168,28	46,91	140,82	14,86	27730	52,50	11,83
2.60.2	08.02-31		— Mandarini e wilkings	1 435	256,46	71,49	214,61	22,65	42 2 5 9	80,02	18,03
2.60.3	08.02-32		— Clementine	896	160,99	44,69	134,46	14,14	26426	49,95	11,21
2.60.4	08.02-34 08.02-37		— Tangerini e altri	2123	381,10	105,79	318,31	33,48	62.555	118,24	26,55
2.70	ex 08.02-50	ex 08.02 C	Limoni, freschi	3941	707,46	196,38	590,89	62,16	116125	219,49	49,29
2.80		ex 08.02 D	Pompelmi e pomeli o «grape-fruits», freschi:								
2.80.1	ex 08.02-70		bianchi	2 501	448,95	124,62	374,98	39,45	73 692	139,29	31,27
2.80.2	ex 08.02-70		— rosei	2519	452,17	125,52	377,67	39,73	74 221	140,29	31,50
2.90	08.04-11 08.04-19 08.04-23		Uve da tavola	4396	789,11	219,05	659,09	69,34	129 528	244,83	54,97
2.95	08.05-50	08.05 C	Castagne e marroni	4338	777,47	218,03	651,88	69,00	129 521	245,42	60,59
2.100	08.06-13 08.06-15 08.06-17	08.06 A II	Mele	3354	602,09	167,13	502,88	52,90	98 829	186,80	41,94
2.110	08.06-33 08.06-35 08.06-37 08.06-38	08.06 B II	Pere	1 493	268,16	74,44	223,97	23,56	44017	83,20	18,68
2.115	08.06-50	08.06 C	Cotogne	2490	446,25	125,14	374,16	39,60	74342	140,86	34,77
2.120	08.07-10	08.07 A	Albicocche	1813	325,50	90,35	271,87	28,60	53 429	100,99	22,67
2.130	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche	1065	191,19	53,07	159,69	16,80	31 383	59,31	13,32
2.140	ex 08.07-32	ex 08.07 B	Pesche noci	1967	353,14	98,03	294,95	31,03	57965	109,56	24,60
2.150	08.07-51 08.07-55	00.07.6	Ciliegie	4080	732,78	203,58	612,17	64,66	120 536	227,85	52,11
2.160	08.07-71 08.07-75		Prugne `	2340	420,03	116,59	350,82	36,90	68 945	130,31	29,26
2.170	08.08-11 08.08-15	08.08 A	Fragole	4136	737,40	206,45	620,86	65,35	122202	231,34	51,19
2.175	08.08-35	08.08 C	Mirtilli	6086	1 093,36	303,58	913,79	96,09	179 471	339,54	76,97
2.180	08.09-11	ex 08.09	Cocomeri — Angurie	619	111,19	30,86	92,87	9,77	18 251	34,49	7,74
2.190	08.09-19	ex 08.09	Meloni	1953	350,68	97,34	292,90	30,81	57 562	108,80	24,43
2,195	ex 08.09-90	ex 08.09	Melegrane	7941	1 423,23		1 193,33	[	237099	,	110,91
2.200	ex 08.09-90	ex 08.09	Kiwis	12150	2181,09	·	1 821,72		358010	676,70	
2.205	ex 08.09-90 ex 08.09-90	ex 08.09	Nespole	3040	544,55	151,99	1	48,11	89 991	170,83	37,77
<b>4.20</b> 3	CA UG.UJ-7U	00.07	- Copore	30.10	0 14,00	101,77	155,75	10,11	0,,,,	., 0,03	37,77

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2287/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che stabilisce le disposizioni d'applicazione dell'articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regoamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (¹), in particolare l'articolo 143,

considerando che l'articolo 127 del regolamento (CEE) n. 918/83, in appresso denominato regolamento di base, prevede che le disposizioni del suo capitolo primo sono applicabili sia alle merci dichiarate per la libera pratica in provenienza diretta dai paesi terzi, sia a quelle dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte ad un altro regime doganale; che però, i casi in cui la franchigia non può essere accordata per le merci dichiarate per la libera pratica dopo essere state sottoposte ad un altro regime doganale sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base;

considerando che l'articolo 27 del regolamento di base prevede la concessione di una franchigia dai dazi all'importazione per le spedizioni inoltrate al destinatario per lettera o pacco postale, composte da merci il cui valore globale non supera 10 ECU;

considerando che è opportuno evitare che imprese commerciali traggano profitto da tale disposizione creando attività particolari o spostando artificialmente attività esistenti generando così distorsioni di concorrenza all'interno del mercato comune; che per evitare tali distorsioni è opportuno escludere dalla franchigia dai dazi all'importazione le spedizioni anzidette che, prima della loro immissione in libera pratica, sono state sottoposte ad un altro regime doganale; che di conseguenza è opportuno ammettere in franchigia unicamente le spedizioni in parola che sono inoltrate direttamente da un paese terzo a destinazione di una persona fisica o giuridica che si trova nella Comunità;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

La franchigia prevista all'articolo 27 del regolamento di base è applicabile unicamente alle spedizioni effettuate per lettera o pacco postale, inoltrate direttamente da un paese terzo a destinazione di una persona fisica o giuridica che si trova nella Comunità.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2288/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che fissa l'elenco delle sostanze biologiche o chimiche di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (¹), in particolare l'articolo 143,

considerando che l'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 918/83 prevede l'ammissione in franchigia dai dazi all'importazione di sostanze biologiche o chimiche importate esclusivamente per scopi non commerciali, destinate sia a istituti pubblici o di utilità pubblica o a servizi da essi dipendenti, sia a istituti privati autorizzati, la cui attività principale consiste nell'insegnamento o nella ricerca scientifica; che la concessione di tali franchigie è tuttavia limitata alle sostanze biologiche o chimiche di cui non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità e che figurano in un elenco stabilito secondo la procedura prevista all'articolo 143, paragrafi 2 e 3, del regolamento succitato;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che per le sostanze biologiche o chimiche riprese in allegato al presente regolamento non esiste una produzione equivalente nel territorio doganale della Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

L'elenco delle sostanze biologiche o chimiche che possono beneficiare della franchigia di cui all'articolo 60, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 918/83 è allegato al presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entre in vigore il 1º luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

#### ALLEGATO

Numero di riferimento	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
20273	29.01 A	3-Metilpent-1-ene
20274	29.01 A	4-Metilpent-1-ene
20275	29.01 A	2-Metilpent-2-ene
20276	29.01 A	3-Metilpent-2-ene
20277	29.01 A	4-Metilpent-2-ene
21154	29.01 A	Ott-2-ene
25634	29.01 C II	P-Menta-1(7),2-diene
	,	(Beta-Fellandrene)
14364	29.24 B	Bromuro di decametonio (DCI)
20641	29.27	1-Naftonitrile
20642	29.27	2-Naftonitrile
14769	29.02 C	4,4'-Dibromobifenile
1 <b>730</b> <i>5</i>	29.03 A	Metansolfonato di etile
22830	29.38 B I	Acetato di retinile
18892	29.05 A III	Mio-inositolo
		(Meso-inositolo)
21887	35.07	Fosfoglucomutasi
19057	35.07	Lattato-deidrogenasi
20193	29.10 B	Alfa-D-mannoside di metile

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2289/83 DELLA COMMISSIONE

#### del 29 luglio 1983

che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario di franchigie doganali (¹), in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 ha sostituito, negli articoli da 70 a 78, il regolamento (CEE) n. 1028/79 del Consiglio, dell'8 maggio 1979, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti destinati ai minorati (²); che occorre, pertanto, sostituire il regolamento (CEE) n. 2783/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni d'applicazione

del regolamento (CEE) n. 1028/79 (3), con un nuovo regolamento che fissi le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 70 a 78 del regolamento (CEE) n. 918/83, qui di seguito denominato « regolamento di base ».

#### CAPITOLO I

# DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA ISTITUTI O ORGANISMI

#### TITOLO I

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### A. Obbligazioni dell'istituto o organismo destinatario

#### Articolo 2

- 1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 71, all'articolo 72, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 74 del regolamento di base comporta l'obbligo per l'istituto o l'organismo destinatario di:
- avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;
- prenderli a carico nel proprio inventario;
- utilizzarli esclusivamente ai fini previsti dai suddetti articoli;
- facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.

2. Il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che egli ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impiego di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al precedente capoverso sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

# B. Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

#### Articolo 3

1. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 77, paragrafo 2, secondo comma, prima frase, del regolamento di base, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto destinato ai minorati è tenuto, a decorrere dalla data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2.

<sup>(1)</sup> GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 27.

- 2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o l'organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza di un esemplare di controllo T n. 5, ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/77, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esemplare di controllo dovrà contenere una delle seguenti menzioni nella casella 104, alla voce « altri »:
- Oggetto destinato ai minorati, in franchigia dai dazi all'importazione (UNESCO).
  - Applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 918/83 ».
- Importafgiftsfrit indført genstand bestemt til handicappede (UNESCO).
  - Anvendelse af artikel 77, stk. 2, afsnit 2, i forordning (EØF) nr. 918/83 ».
- Abgaberfreier Gegenstand für Behinderte (UNESCO).
  - Anwendung von Artikel 77, Absatz 2, zweiter Unterabsatz, der Verordnung (EWG) Nr. 918/83 ».
- Είδη εισαγόμενα ατελώς, ως προς τους εισαγωγικούς δασμούς, προοριζόμενα για τα μειονεκτούντα άτομα (UNESCO).
  - Εφαρμογή του άρθρου 77 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 ».
- Article for handicapped persons to be admitted free of import duties (UNESCO).
  - Implementation of Article 77 (2) (second subparagraph) of Regulation (EEC) No 918/83».
- « Objet destiné aux personnes handicapés, en franchise des droits à l'importation (UNESCO).
  - Application de l'article 77 paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 918/83 ».
- «Voorwerp bestemd voor handicapten, met vrijstelling van rechten bij invoer (UNESCO).
  - Toepassing artikel 77, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EEG) nr. 918/83.
- 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli oggetti destinati ai minorati e agli strumenti da impiegare per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di detti oggetti ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base.

#### TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AM-MISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 71, PRIMO COMMA, DEL REGOLAMENTO DI BASE

#### Articolo 4

1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai ciechi ai sensi dell'articolo 71, primo comma, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

2. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui al paragrafo 1.

#### TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AM-MISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO DI BASE

#### Articolo 5

Fino a quando non si constati con decisione della Commissione, adottata secondo la procedura prevista dall'articolo 8, paragrafi 3 o 4, che l'ammissione in franchigia degli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di base è suscettibile di pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti, la franchigia viene accordata senza procedere alla verifica della condizione di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lettera b).

#### Articolo 6

- 1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai minorati ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.
- 2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative all'oggetto considerato:
- a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per l'oggetto, la presunta classificazione di questo nella tariffa doganale comune, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che permettano di

considerarlo come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati;

- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualemente, del fornitore;
- c) il paese d'origine dell'oggetto;
- d) il luogo di destinazione dell'oggetto;
- e) l'uso cui è destinato l'oggetto;
- f) il prezzo dell'oggetto o il suo valore in dogana;
- g) il numero degli esemplari dello stesso oggetto;
- h) il termine di consegna previsto;
- i) la data dell'ordinazione, se l'oggetto è già stato ordinato.

A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dell'oggetto.

#### Articolo 7

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6.

#### Articolo 8

- 1. Le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione, di loro propria iniziativa oppure a richiesta di quest'ultima, tutte le informazioni, ivi compresa la documentazione tecnica, di cui dispongono per consentire ad essa di valutare se l'ammissione di un determinato oggetto in franchigia dai dazi doganali sia tale da pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti.
- 2. Qualora la Commissione, in base alle informazioni in suo possesso, sia del parere che l'importazione in franchigia dai dazi di un oggetto è tale da pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti, essa convoca al più presto un gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri, che si riunisce nell'ambito del comitato delle franchigie doganali per esaminare il caso o i casi particolari.

Le informazioni di cui dispone la Commissione sono comunicate agli esperti al più presto.

3. Qualora l'esame cui si procede in conformità delle disposizioni del paragrafo 2 riveli che l'importazione di un oggetto in franchigia dai dazi doganali potrebbe pregiudicare la produzione comunitaria di oggetti equivalenti, la Commissione adotta una decisione con cui stabilisce che l'oggetto considerato non soddisfa le condizioni prescritte per essere ammesso in franchigia.

4. In caso di urgenza, la Commissione, senza attendere l'esame degli esperti degli Stati membri previsto dal paragrafo 2, può adottare la decisione di cui al paragrafo 3.

Tale decisione ha carattere provvisorio e deve essere confermata o annullata dalla Commissione quando si sia proceduto all'esame previsto dal paragrafo 2.

In attesa della conclusione di tale procedura, le autorità competenti possono autorizzare l'importazione dell'oggetto di cui alla domanda in regime di sospensione dai dazi all'importazione, mediante l'impegno dell'istituto o dell'organismo destinatario di pagare i dazi qualora la decisione della Commissione fosse confermata.

Le autorità competenti possono subordinare tale sospensione dai dazi alla costituzione di una garanzia, alle condizioni da esse determinate.

- 5. Le decisioni della Commissione sono notificate allo Stato membro interessato o agli Stati membri interessati non appena sono state adottate. Tale notifica è oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente sotto forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
- 6. Almeno una volta all'anno, la Commissione, sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri interessati, effettua un esame approfondito della situazione con il gruppo di esperti di cui al paragrafo 2, al fine di stabilire se occorra abrogare tutte o alcune delle decisioni che escludono taluni oggetti dal beneficio della franchigia.

#### Articolo 9

1. Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario non sia in grado di determinare se l'oggetto di cui alla domanda prevista dall'articolo 6 debba essere considerato come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati, la domanda e la relativa documentazione tecnica sono trasmesse alla Commissione affinché quest'ultima possa avviare la procedura prevista dai paragrafi da 2 a 6.

In attesa della conclusione di tale procedura, l'autorità competente può autorizzare l'importazione dell'oggetto di cui alla domanda in regime di sospensione dai dazi all'importazione mediante l'impegno dell'istituto o dell'organismo destinatario di pagare i dazi qualora non fosse accordata la franchigia.

L'autorità competente può subordinare tale sospensione dai dazi alla costituzione di una garanzia, alle condizioni da essa determinate.

2. Entro due settimane dalla data di ricevimento della domanda, la Commissione ne trasmette copia con relativa documentazione agli Stati membri.

- 3. Se, entro tre mesi dalla data di invio di tale comunicazione, nessuno Stato membro ha trasmesso alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dell'oggetto di cui trattasi, si ritengono soddisfatte le condizioni prescritte per l'ammissione in franchigia di tale oggetto. La Commissione notifica tale situazione allo Stato membro interessato entro le due settimane successive alla scadenza del termine stabilito. Tale notifica è oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente in forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
- 4. Se, entro il termine di tre mesi previsto dal paragrafo 3, uno Stato membro ha comunicato alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dell'oggetto in questione, la Commissione convoca al più presto un gruppo di esperti composto da rappresentati di tutti gli Stati membri che si riunisce nel quadro del comitato delle franchigie doganali, al fine di esaminare il caso specifico.

Le obiezioni di cui al comma precedente devono essere motivate. Tale motivazione deve indicare le ragioni per le quali detto oggetto non dovrebbe essere considerato appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati.

La Commissione trasmette immediatamente l'insieme delle informazioni ricevute agli Stati membri.

5. Qualora l'esame effettuato conformemente alle disposizioni del paragrafo 4 riveli che l'oggetto per il quale è richiesta la franchigia deve essere considerato appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che l'oggetto considerato soddisfa le condizioni prescritte per essere ammesso in franchigia.

In caso contrario, la Commissione adotta una decisione con cui stabilisce che l'oggetto considerato non soddisfa le condizioni richieste per essere ammesso in franchigia.

Le decisioni della Commissione sono notificate allo Stato membro interessato entro il termine di due settimane. Tali decisioni sono oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente in forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

6. Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione quest'ultima non ha adottato la decisione di cui al paragarafo 5, si ritengono soddisfatte le condizioni prescritte per l'ammissione in franchigia dell'oggetto di cui alla domanda.

#### Articolo 10

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.

#### TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AM-MISSIONE IN FRANCHIGIA DEGLI OGGETTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO DI BASE

#### Articolo 11

- 1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto destinato ai minorati ai sensi dell'articolo 74 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.
- 2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le stesse indicazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) ad e), e deve essere corredata di una documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e specificazioni tecniche dell'oggetto.

Tale domanda deve inoltre indicare:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore;
- b) l'attestato del richiedente secondo cui gli oggetti per i quali è richiesta la franchigia sono effettivamente offerti all'istituto o all'organismo in questione senza controprestazione commerciale di alcun genere, in particolare di natura pubblicitaria.

#### Articolo 12

- 1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 11.
- 2. L'autorità competente autorizza l'ammissione in franchigia dai dazi doganali dell'oggetto in questione soltanto qualora sia stato dimostrato che il donatore non trae alcun profitto, diretto o indiretto, di carattere commerciale dal dono offerto all'istituto o all'organismo destinatario.
- 3. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'istituto o l'organismo destinatario non può accertare, in base alle informazioni di cui dispone, se l'oggetto per il quale è chiesto il beneficio della franchigia debba essere considerato come appositamente ideato per l'istruzione, l'occupazione o la promozione sociale dei minorati, si applica la procedura prevista dall'articolo 9.

#### TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AM-MISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAM-BIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI E STRU-MENTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 71, SECONDO COMMA, E DELL'ARTICOLO 72, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI BASE

#### Articolo 13

Ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, e dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base, per

accessori specifici si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con un oggetto determinato al fine di migliorarne il rendimento o le possibilità di impiego.

#### Articolo 14

Per ottenere l'ammissione in franchigia dei pezzi di ricambio, degli elementi o accessori specifici e strumenti ai sensi dell'articolo 71, secondo comma, o dell'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi di informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni prescritte dall'articolo 71, secondo comma, o dall'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base.

#### Articolo 15

L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 14.

#### CAPITOLO II

# DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE DA CIECHI E ALTRE PERSONE MINORATE

#### Articolo 16

Per l'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti di cui all'articolo 71, primo e secondo comma, del regolamento di base, importati dai non vedenti stessi e per loro proprio uso, si applicano, per quanto di ragione, le disposizioni degli articoli 4, 13, 14 e 15 rispettivamente.

#### Articolo 17

Per l'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti importati dai minorati stessi e per loro proprio uso si applicano, per quanto di ragione:

- le disposizioni degli articoli da 5 a 10, se trattasi degli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento di base;
- le disposizioni degli articoli 11 e 12, se trattasi degli oggetti di cui all'articolo 74 del regolamento di base;
- le disposizioni degli articoli 13, 14 e 15, se trattasi degli oggetti di cui all'articolo 72, paragrafo 2, del regolamento di base.

#### Articolo 18

Le autorità competenti possono permettere che la domanda prevista dagli articoli 4, 6 e 11 sia fatto in forma semplificata, allorquando si riferisce a oggetti importati nelle condizioni di cui agli articoli 16 e 17.

#### CAPITOLO III

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 2783/79 è abrogato.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/83 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 1983

che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio, del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (¹), in particolare l'articolo 143,

considerando che il regolamento (CEE) n. 918/83 ha sostituito, negli articoli da 50 a 59, il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune gli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale (²); che occorre in conseguenza sostituire il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che fissa le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 (³), con un nuovo regolamento che fissi le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle franchigie doganali,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) n. 918/83 in appresso denominato « regolamento di base ».

#### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI GENERALI

# A. Obblighi dell'istituto o dell'organismo destinatario

#### Articolo 2

1. L'ammissione al beneficio della franchigia dai dazi all'importazione degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale di cui all'articolo 51, all'articolo 52, paragrafo 1, all'articolo 53 e all'articolo 56 del regolamento di base, in appresso chiamati

- (1) GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1. (2) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
- (3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.

- « oggetti », comporta l'obbligo per l'istituto o organismo destinatario di :
- avviare direttamente detti oggetti al luogo di destinazione dichiarato;
- prenderli a carico nel proprio inventario;
- utilizzarli esclusivamente a fini non commerciali ai sensi dell'articolo 54, secondo trattino, del regolamento di base;
- di facilitare tutti i controlli che le autorità competenti ritengano opportuni per accertare che le condizioni per la concessione della franchigia siano e permangano soddisfatte.
- 2. Il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, è tenuto a presentare alle autorità competenti una dichiarazione attestante che egli ha preso conoscenza dei diversi obblighi enumerati al paragrafo 1 e comportante l'impegno di conformarvisi.

Le autorità competenti possono prevedere che la dichiarazione di cui al precedente comma sia presentata per ogni singola importazione, oppure cumulativamente per varie importazioni, oppure ancora per tutte le importazioni che effettuerà l'istituto o l'organismo destinatario.

### B. Disposizioni applicabili in caso di prestito, locazione o cessione

#### Articolo 3

- 1. Qualora siano applicate le disposizioni dell'articolo 57, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di base, l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto, è tenuto, a decorrere della data di ricevimento del medesimo, a rispettare gli obblighi enumerati all'articolo 2.
- 2. Quando l'istituto o l'organismo beneficiario del prestito, della locazione o della cessione di un oggetto è situato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova l'istituto o organismo che procede al prestito, alla locazione o alla cessione, la spedizione di tale oggetto a destinazione del primo Stato membro dà luogo al rilascio da parte dell'ufficio doganale competente dello Stato membro di partenza di un esemplare di controllo T n. 5, ai sensi del regolamento (CEE) n. 223/77, al fine di garantire che detto oggetto sarà adibito ad uno degli usi che danno diritto al mantenimento della franchigia. A tal fine, il suddetto esem-

plare di controllo dovrà contenere una delle seguenti menzioni nella casella 104, alla voce « altri »:

- Aggetto in franchigia dai dazi all'importazione (UNESCO).
  - Applicazione dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 918/83 ».
- « Importafgiftsfrit indførte varer (UNESCO).

  Anvendelse af artikel 57, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 918/83 ».
- Abgaben freie Ware (UNESCO).
   Anwendung von Artikel 57, Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 918/83.
- Είδη εισαγόμενα ατελώς από τους εισαγωγικούς δασμούς (UNESCO).
   Εφαρμογή του άρθρου 57 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 ».
- Goods admitted free of import duties (UNESCO).

  Implementation of Article 57 (2) or Regulation (EEC) No 918/83.
- Objet en franchise des droits à l'importation (UNESCO).
   Application de l'article 57 paragraphe 2 du réglement (CEE) n° 918/83 ».
- Voorwerp met vrijstelling van rechten bij invoer (UNESCO).
  - Toepassing van artikel 57, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 918/83 .
- 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano, per quanto di ragione, al prestito, alla locazione o alla cessione di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici che si adattano agli strumenti o apparecchi scientifici, nonché degli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di base.

#### TITOLO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AM-MISSIONE IN FRANCHIGIA DI UN OGGETTO A CARATTERE EDUCATIVO, SCIENTIFICO O CULTURALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 51 DEL REGOLAMENTO DI BASE

#### Articolo 4

Per ottenere l'ammissione in franchigia di un oggetto ai sensi dell'articolo 51 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

La domanda deve essere corredata di tutti gli elementi informativi ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di stabilire se siano soddisfatte le condizioni prescritte per la concessione della franchigia.

#### TITOLO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AM-MISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O

#### APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DEGLI ARTI-COLI 52, 54 E 55 DEL REGOLAMENTO DI BASE

#### Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 54, primo trattino, del regolamento di base si intendono per « caratteristiche tecniche obiettive » di uno strumento o apparecchio scientifico quelle che, risultanto dalla fabbricazione di tale strumento o apparecchio o dagli adattamenti che ad esso sono stati apportati rispetto ad uno strumento o apparecchio di tipo corrente, gli consentono di realizzare prestazioni di alto livello che non sono richieste per l'esecuzione di attività industriali o commerciali.

Qualora, in base alle sue caratteristiche tecniche obiettive, non sia possibile determinare con certezza se uno strumento o un apparecchio debba essere considerato strumento o apparecchio scientifico, occorre verificare a quali fini siano generalmente utilizzati nella Comunità gli strumenti o apparecchi del genere di quello per cui è chiesta l'importazione in franchigia. Se da tale verifica risulta che detto strumento o apparecchio è destinato principalmente alla realizzazione di attività scientifiche, gli è riconosciuto il carattere scientifico.

2. Per effettuare il raffronto previsto dall'articolo 54, terzo trattino, del regolamento di base sono ritenute « essenziali » solo le caratteristiche tecniche suscettibili di incidere in maniera determinante sul risultato dei lavori specifici da effettuare.

Per tale raffronto non sono, in particolare, prese in considerazione:

- la concezione tecnica di uno strumento o apparecchio;
- il fatto, per uno strumento o apparecchio, di poter realizzare prestazioni superiori a quelle necessarie per la buona esecuzione dei lavori specifici da effettuare;
- la presentazione esterna di uno strumento o apparecchio;
- il suo valore commerciale;
- la frequenza delle manutenzioni che lo stesso richiede;
- le possibilità del servizio di assistenza alla clientela di cui lo stesso può beneficiare.

#### Articolo 6

- 1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento di base, il direttore dell'istituto o dell'organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.
- 2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le seguenti informazioni relative allo strumento o apparecchio considerato:

- a) l'esatta designazione commerciale usata dal fabbricante per detto strumento o apparecchio, la presunta classificazione di questo nella tariffa doganale comune, nonché le caratteristiche tecniche oggettive che possono giustificarne il carattere scientifico;
- b) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante e, eventualmente, del fornitore;
- c) il paese d'origine dello strumento o apparecchio;
- d) il luogo in cui lo strumento o apparecchio deve essere utilizzato;
- e) l'uso cui è destinato lo strumento o apparecchio;
- f) la descrizione particolareggiata del progetto per la cui realizzazione deve essere utilizzato lo strumento o apparecchio;
- g) il prezzo di tale strumento o apparecchio, o il suo valore in dogana;
- h) il termine di consegna previsto;
- i) la data dell'ordinazione, se lo strumento o apparecchio è già stato ordinato;
- j) il nome o la regione sociale e l'indirizzo della o delle imprese comunitarie alle quali sono state chieste informazioni per la fornitura di uno strumento o apparecchio di valore scientifico equivalente a quello per cui viene chiesta la franchigia, il risultato di tali richieste di informazione ed i motivi circostanziati per cui lo strumento o apparecchio disponibile nella Comunità non sarebbe idoneo alla realizzazione delle particolari attività scientifiche previste.

A corredo della domanda deve essere allegata la documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.

#### Articolo 7

- 1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 6 in tutti i casi in cui gli elementi d'informazione di cui essa dispone, sentiti eventualmente gli ambienti economici interessati, le consentono di stabilire se lo strumento o apparecchio debba essere considerato o meno a carattere scientifico, e se esistano o meno strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente attualmente fabbricati nella Comunità.
- 2. Qualora l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario non sia in grado di prendere la decisione di cui al paragrafo 1, la domanda e la relativa documentazione tecnica sono trasmesse alla Commissione affinché quest'ultima possa avviare la procedura prevista dai paragrafi da 3 a 7.

In attesa dell conclusione di tale procedura, l'autorità competente può autorizzare l'importazione dello strumento o apparecchio di cui alla domanda in regime di sospensione dai dazi all'importazione, mediante l'impegno dell'istituto o dell'organismo destinatario di pagare i dazi qualora non fosse accordata la franchigia.

L'autorità competente può subordinare tale sospensione dai dazi alla costituzione di una garanzia, alle condizioni da essa determinate.

- 3. Entro due settimane dalla data in cui ha ricevuto la domanda, la Commissione ne trasmette copia con relativa documentazione agli Stati membri.
- 4. Se, entro tre mesi dalla data di invio di tale comunicazione, nessuno Stato membro ha trasmesso alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dello strumento o apparecchio di cui trattasi, si ritengono soddifatte le condizioni prescritte per l'ammissione in franchigia di tale strumento o apparecchio. La Commissione notifica tale situazione allo Stato membro interessato entro le due settimane successive alla scadenza del termine stabilito. Tale notifica è oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente in forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.
- 5. Se, entro il termine di tre mesi previsto dal paragrafo 4, uno Stato membro ha comunicato alla Commissione obiezioni in merito all'importazione in franchigia dello strumento o apparecchio in questione, la Commissione convoca al più presto un gruppo di esperti composto da rappresentanti di tutti gli Stati membri che si riunisce nel quadro del comitato delle franchigie doganali, al fine di esaminare il caso specifico.

Le obiezioni di cui al comma precedente devono essere motivate. Secondo i casi, tale motivazione deve indicare le ragioni per le quali detto strumento o apparecchio non dovrebbe essere considerato scientifico ovvero deve indicare il tipo esatto dello o degli strumenti o apparecchi fabbricati nella Comunità considerati come aventi valore scientifico equivalente a quello per il quale è stata richiesta la franchigia, nonché il nome o la ragione sociale e l'indirizzo della o delle ditte comunitarie in grado di fornirli. In tal caso, deve essere inviata alla Commissione nel più breve termine la documentazione tecnica relativa agli strumenti o apparecchi fabbricati nella Comunità.

La Commissione trasmette immediatamente l'insieme delle informazioni ricevute agli Stati membri.

6. Qualora l'esame effettuato conformemente alle disposizioni del paragrafo 5 riveli che lo strumento o apparecchio per il quale è richiesta la franchigia deve essere considerato scientifico e che attualmente non sono fabbricati nella Comunità strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che lo strumento o apparecchio considerato soddisfa le condizioni prescritte per essere ammesso in franchigia.

Qualora da tale esame risulti che lo strumento o apparecchio per il quale è chiesta la franchigia non debba essere considerato scientifico, o che strumenti o apparecchi di valore scientifico equivalente sono attualmente fabbricati nella Comunità, la Commissione adotta una decisione con cui stabilisce che lo strumento o apparecchio considerato non soddisfa le condizioni prescritte per essere ammesso in franchigia.

La decisione della Commissione è notificata allo Stato membro interessato entro il termine di due settimane. Tale decisione è oggetto di rapida pubblicazione, eventualmente in forma abbreviata, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C.

7. Se, nel termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda da parte della Commissione, quest'ultima non ha adottato la decisione di cui al paragrafo 6, si ritengono soddisfatte le condizioni prescritte per l'ammissione in franchigia dello strumento o apparecchio oggetto di tale domanda.

#### Articolo 8

Il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia è di sei mesi.

Le autorità competenti possono nondimeno fissare un termine superiore, tenuto conto delle circostanze specifiche a ciascuna operazione.

#### TITOLO IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AM-MISSIONE IN FRANCHIGIA DI STRUMENTI O APPARECCHI SCIENTIFICI AI SENSI DELL' ARTICOLO 56 DEL REGOLAMENTO DI BASE

#### Articolo 9

- 1. Per ottenere l'ammissione in franchigia di strumenti o apparecchi scientifici, conformemente alle disposizioni dell'articolo 56 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.
- 2. La domanda di cui al paragrafo 1 deve contenere le stesse indicazioni prescritte dall'articolo 6, paragrafo 2, lettere da a) ad e), ed essere corredata di una documentazione che fornisca tutte le informazioni utili sulle caratteristiche e le specificazioni tecniche dello strumento o apparecchio.

Inoltre, tale domanda deve indicare:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del donatore
- b) l'attestato del richiedente secondo cui gli strumenti o apparecchi per i quali è chiesta la franchigia sono effettivamente offerti all'istituto o organismo in questione, senza controprestazione commerciale di alcun genere, in particolare di natura pubblicitaria.

#### Articolo 10

- 1. L'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario decide direttamente sulla domanda di cui all'articolo 9.
- 2. L'autorità competente autorizza l'ammissione in franchigia degli strumenti o apparecchi in questione soltanto qualora sia stato dimostrato che il donatore non trae alcun profitto, diretto o indiretto, di carattere commerciale dal dono offerto all'istituto o all'organismo destinatario.
- 3. Quando l'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'istituto o l'organismo destinatario non può accertare, in base alle informazioni di cui dispone, se lo strumento o apparecchio per il quale è chiesto il beneficio della franchigia debba essere considerato o no come scientifico, si applica la procedura prevista dall'articolo 7, paragrafi da 2 a 7.

#### Articolo 11

Le disposizioni degli articoli 9 e 10 si applicano, per quanto di ragione, agli utensili per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione di strumenti o apparecchi scientifici ammessi in franchigia ai sensi dell'articolo 56 del regolamento di base.

#### TITOLO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'AM-MISSIONE IN FRANCHIGIA DI PEZZI DI RICAM-BIO, ELEMENTI O ACCESSORI SPECIFICI, O DI UTENSILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 53 DEL REGOLAMENTO DI BASE

#### Articolo 12

Ai sensi dell'articolo 53, lettera a), del regolamento di base, per « accessori specifici » si intendono gli articoli specialmente ideati per essere utilizzati con uno strumento o apparecchio scientifico determinato al fine di migliorarne il redimento o le possibilità di impiego.

#### Articolo 13

Per ottenere l'ammisione in franchigia di pezzi di ricambio, elementi o accessori specifici ovvero di utensili, ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di base, il direttore dell'istituto o organismo destinatario, o il suo rappresentante abilitato, deve presentarne domanda all'autorità competente dello Stato membro in cui è situato tale istituto o organismo.

Tale domanda deve essere corredata di tutti gli elementi d'informazione ritenuti necessari dall'autorità competente al fine di determinare se sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 53 del regolamento di base.

#### Articolo 14

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o l'organismo destinatario decide direttamente in merito alla domanda di cui all'articolo 13.

- 2. La procedura definita all'articolo 7, paragrafi da 2 a 7, si applica, per quanto di ragione, quando l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato l'istituto o organismo destinatario non è in grado di stabilire:
- se lo strumento o apparecchio al quale sono destinati i pezzi di ricambio, gli elementi o accessori specifici o gli utensili, oggetto della domanda di cui all'articolo 13, possa essere ammesso in franchigia qualora sia esso stesso attualmente importato nella Comunità;
- se siano attualmente fabbricati nella Comunità utensili equivalenti a quelli per i quali è chiesta la franchigia.

#### Articolo 15

Le disposizioni dell'articolo 8 sono applicabili alle autorizzazioni di ammissione in franchigia rilasciati ai sensi dell'articolo 53 del regolamento di base.

#### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INFORMAZIONE DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI

#### Articolo 16

1. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione l'elenco degli strumenti, apparecchi, pezzi di ricambio, elementi, accessori e utensili il cui prezzo o valore in dogana sia superiore a 3 000 ECU e dei quali abbia autorizzato l'ammissione in franchigia in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, o dell'articolo 14, paragrafo 1.

Tale elenco contiene la designazione commerciale precisa degli oggetti citati al comma precedente nonché il riferimento alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune citata nella domanda. Inoltre, esso contiene l'indicazione del nome o della ragione sociale del o dei fabbricanti, del o dei paesi di origine e il prezzo o il valore in dogana di tali oggetti.

2. La comunicazione prevista dal paragrafo 1 si effettua nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno

per gli oggetti che hanno dato luogo a un'autorizzazione di ammissione in franchigia rilasciata nel semestre precedente.

Tuttavia, gli Stati membri possono effettuare tale comunicazione per periodi più brevi.

3. La Commissione comunica gli elenchi agli Stati membri.

#### Articolo 17

- 1. Ciascuno Stato membro comunica del pari alla Commissione l'elenco degli strumenti o apparecchi dei quali ha autorizzato l'ammissione in franchigia in applicazione del disposto dell'articolo 10. In tale elenco sono indicati il nome o la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante, la denominazione alla voce o sottovoce della tariffa doganale comune di cui alla domanda di franchigia.
- 2. La comunicazione di cui al paragrafo 1 è effettuata nel primo e nel terzo trimestre di ogni anno per gli oggetti che hanno dato luogo a un'autorizzazione di ammissione in franchigia nel semestre precedente.

Tuttavia, gli Stati membri possono effettuare tale comunicazione per periodi più brevi.

3. La Commissione comunita gli elenchi agli Stati membri.

#### Articolo 18

Gli elenchi di cui agli articolo 16 e 17 sono sottoposti all'esame periodico del comitato delle franchigie doganali.

#### TITOLO VII

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 19

Il regolamento (CEE) n. 2784/79 è abrogato.

#### Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il 1º luglio 1984.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2291/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al minuto, della categoria di prodotti 47 (codice 0470), il massimale è

fissato a 17 tonnellate; che alla data dell'8 agosto 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari del Perù, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Perù,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLÀMENTO:

#### Articolo 1

A partire dal 14 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Perù:

	Codice	Categoria	Voce della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merći
_		(1)	(2)	(3)	(4)
	0470	47	53.06		Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto:
			53.06 A	·	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto:
				53.06-21; 25; 31; 35; 51; 55; 71; 75	Filati di lana o di peli fini, cardati, non preparati per la vendita al
				53.06-11; 15	minuto

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2292/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, originarie di Hong Kong, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento, è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che per le pile elettriche, della voce 85.03 della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 1 970 450 ECU; che in data 8 agosto 1983 l'importazione dei suddetti prodotti nella Comunità, originari di Hong Kong, hanno raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti di Hong Kong,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

A decorrere dal 14 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Hong Kong:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
85.03	Pile elettriche

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2293/83 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti impregnati, ecc, della categoria di prodotti 100 (codice 1000), originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 ai prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo (¹), in particolare l'articolo 4,

considerando che, in virtù dell'articolo 2 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto di massimali individuali non ripartiti tra gli Stati membri, entro il limite dei volumi fissati nella colonna 7 degli allegati A o B a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 3 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali; considerando che per i tessuti impregnati, ecc, della categoria di prodotti 100 (codice 1000), il massimale è fissato a 21 tonnellate; che alla data dell'8 agosto 1983 le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Corea del Sud,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

A partire dal 14 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3378/82 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Corea del Sud:

Codice	Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci
	(1)	(2)	(3)	(4)
1 000	100	59.08	59.08-10 51; 61; 71; 79	Tessuti impregnati, spalmati o rico- perti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2294/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3377/82 del Consiglio, dell'8 dicembre 1982, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1983 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 12,

considerando che, ai sensi degli articoli 1 e 9 del suddetto regolamento è concessa la sospensione dei dazi doganali a ciascuno dei paesi e territori che figurano nell'allegato C, diversi da quelli indicati nella colonna 4 dell'allegato A, nel quadro dei massimali tariffari preferenziali fissati nella colonna 9 del suddetto allegato A; che, ai sensi dell'articolo 10 del suddetto regolamento, non appena i massimali individuali in questione, sono raggiunti a livello comunitario, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata ad ogni momento all'importazione dei prodotti in questione originari di ciascuno dei paesi e territori considerati;

considerando che, per i sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, della sottovoce 39.07 B V ex d) della tariffa doganale comune, il massimale individuale è fissato a 5 613 000 ECU; che in data 9 agosto 1983 l'importazione nella Comunità dei suddetti

prodotti originari di Singapore ha raggiunto per imputazione il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei confronti di Singapore,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

A decorrere dal 14 agosto 1983, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3377/72 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari di Singapore:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci					
39.07 B V ex d) (codice Nimexe 39.07-53)	Sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori, di polietilene					

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2295/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (²), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2145/83 (³), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2279/83 (⁴);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2145/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare l'importo di base del prelievo per gli sciroppi ed alcuni

altri prodotti del settore dello zucchero attualmente in vigore conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Gli importi di base del prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e fissato all'allegato del regolamento (CEE) n. 2145/83 modificato sono modificati conformemente agli importi indicati nell'allegato del presente regolamento.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

Per la Commissione
Poul DALSAGER
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 17.

<sup>(4)</sup> GU n. L 219 del 10. 8. 1983, pag. 14.

#### **ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1983, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

			(ECU)
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca
17.02	Altri zuccheri allo stato solido; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:		
	C. Zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero	0,3131	
	D. altri zuccheri e sciroppi (esclusi il lattosio, il glucosio e la malto-destrina):		
	I. Isoglucosio		39,63
	ex II. non nominati	0,3131	~
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,3131	_
	F. I. Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti in peso, allo stato secco, 50 % o più di saccarosio	0,3131	~
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:		
	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati:		
	III. Sciroppi d'isoglucosio, aromatizzati o colorati	_	39,63
	IV. altri	0,3131	_ ·

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2296/83 DELLA COMMISSIONE

#### del 10 agosto 1983

#### che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2280/83 (4);

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione

#### **ALLEGATO**

#### al regolamento della Commissione, del 10 agosto 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU/100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:  A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati  B. Zuccheri greggi	31,31 25,75 (¹)

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48. (4) GU n. L 219 del 10. 8. 1983, pag. 16.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2297/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarta gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 1880/83

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 1880/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco (3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1880/83, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per la quarta gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1880/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 25,924 ECU per 100 chilogrammi.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 5.

#### REGOLAMENTO (CEE) N. 2298/83 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1983

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero greggio per la quarta gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 1882/83

#### LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 (2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che, in conformità al regolamento (CEE) n. 1882/83 della Commissione, dell'8 luglio 1983, relativo ad una gara permanente principale per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero greggio (3), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1882/83 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarta gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

#### HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per la quarta gara parziale di zucchero greggio effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 1882/83, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 23,580 ECU per 100 chilogrammi.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 agosto 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1983.

Per la Commissione Poul DALSAGER Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4. (2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1. (3) GU n. L 187 del 12. 7. 1983, pag. 15.

#### LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

#### Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 19,60

FB 800

LIT 25 000

Pubblicazione n. CB-32-81-641-IT-C ISBN 92-825-2709-3

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Lussemburgo

#### CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

#### **IN SEI LINGUE**

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

#### Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

#### Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE L-2985 Luxembourg